

AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Ricorso per il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex art. 67 e ss C.C.I.I.

Per ERRAMI MOHAMMED (CF: RRRMMM72T04Z330H) nato in MAROCCO (EE) il 04.12.1972 e residente in 30020 Marcon (VE), rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto dall'avv. Melania Benetti, C.F. BNTMNL85R50D325P (e-mail: melaniabenetti@libero.it e cell: 345/3138489) del Foro di Venezia con domicilio eletto presso lo Studio della medesima in Bojon di Campolongo Maggiore (VE), Via Villa n. 129, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: melania.benetti@venezia.pecavvocati.it.

Premesso che:

- 1) il ricorrente ha presentato domanda di avvio di procedura di sovraindebitamento, protocollata con n. 11/2022 (cfr. doc. 2 Relaz. Gestore), dinanzi all'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia, ai fini della nomina di un Professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi per poter usufruire delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012, quale il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, di seguito Piano del Consumatore;
- 2) l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con provvedimento del 30.06.2022 nominava quale gestore della procedura di composizione della crisi l'Avv. Jacopo Marchini;
- 3) in data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e, di conseguenza, la procedura azionata dal ricorrente dovrà soggiacere alle disposizioni dettate dal nuovo codice dagli artt. 67 e ss. C.C.I.I.;
- 3) a mezzo del presente atto, il ricorrente chiede ora di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento come disciplinata dagli artt. 67 e ss C.C.I.I. e, pertanto, presenta il Piano del Consumatore

MANDATO

Il sottoscritto, ERRAMI MOHAMMED (CF: RRRMMM72T04Z330H) nato in MAROCCO (EE) il 04.12.1972 e residente in 30020 Marcon (VE) informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, conferisce mandato, delegando il medesimo avvocato a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase e grado di giudizio, anche di opposizione, di esecuzione e di gravame, all'avvocato Melania Benetti del Foro di Venezia, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, quella di farsi sostituire da altri legali, di rinunciare agli atti, di accettare la rinuncia agli atti, di transigere, conciliare, di chiamare terzi in causa e/o svolgere domande riconvenzionali, di deferire e riferire il giuramento, di proporre querela di falso, in relazione al presente procedimento. Eleggo domicilio presso il medesimo in 30010 Bojon di Campolongo Maggiore (VE), Via Villa 129.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D. lgs. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e giudiziari per l'espletamento del mandato conferito.

Errami Mohammed



La firma è autentica.

Avv. Melania Benetti



elaborato con l'ausilio del Professionista incaricato (all. 1).

Tutto ciò premesso, il ricorrente – come sopra rappresentato e difeso – espone e precisa quanto segue.

A) Stato della crisi con ricostruzione storica, cause sovraindebitamento ed individuazione dei creditori.

In data 01/03/2013 il sig. Errami Mohammed attivava contratto di finanziamento con Cassa di Risparmio del Veneto spa – Filiale di Casale sul Sile – che operava come intermediario del credito per la promozione ed il collocamento dei prestiti Intesa Sanpaolo Personal Finance spa – società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (cfr. doc. 15 Relaz. Gestore). Il finanziamento veniva concesso a seguito di istruttoria svolta dalla Banca sopra menzionata (le cui spese pari ad € 168,04 venivano trattenute in sede di erogazione) per un importo totale di € 16.804,00 di cui € 804,00 per premio polizza assicurativa. La durata del contratto era prevista in massimo 72 mesi, oltre ad un periodo di preammortamento di un mese. L'importo rata veniva stabilito in € 310,88. L'importo totale dovuto risultava di € 22.711,08 (di cui € 5.579,36 di interessi – TAEG: 12,900 %). Successivamente, in data 22/05/2014, la stessa Banca proponeva al sig. Errami nuovo contratto di finanziamento (cfr. doc. 16 Relaz. Gestore).

Il nuovo contratto (n. 1929208) prevedeva la concessione di un credito complessivo di € 25.704,50, di cui € 1.704,50 per premio polizza assicurativa, sempre a seguito istruttoria svolta dalla Banca concedente (le cui spese pari ad € 257,04 venivano trattenute sempre in sede di erogazione del finanziamento in questione). Il nuovo importo rata era pari ad € 338,98, eccetto la prima pari ad € 409,05. La durata del contratto veniva fissata in 120 mesi, oltre al periodo di preammortamento di un mese. L'importo totale dovuto risultava di € 41.048,71 (di cui € 14.973,10 di interessi - TAEG: 12,570 %).

Tuttavia, a causa di una crisi che ha investito la società per cui ancora oggi il ricorrente lavora – negli anni 2013 e 2014, con riflessi anche nel 2015- il sig. Errami non ha potuto fare affidamento sulla regolare corresponsione del proprio stipendio che o non veniva corrisposto o veniva corrisposto solo parzialmente.

L'irregolarità dello stipendio ha, così, determinato uno squilibrio finanziario che – unitamente alla nascita in quegli anni della prima figlia del ricorrente e alla necessità di reperire un alloggio più grande per soddisfare le nuove esigenze familiari con conseguente aumento del canone mensile di locazione, oltre che delle spese ordinarie – ha portato il sig. Errami a non riuscire più a far fronte regolarmente agli impegni presi con Banca Intesa San Paolo spa.

Nel 2016 – anno in cui nasceva anche la seconda figlia dell'odierno ricorrente – Egli si attivava per proporre un accordo transattivo con l'Ente finanziatore che prevedeva – a fronte di un debito di € 29.215,20 – il versamento di € 10.000,00 in n. 48 rate mensili di € 125,00 cd e un versamento finale entro il 20 maggio 2021 di € 4.000,00 (cfr. doc. 44 Rel. Gestore).

Tale offerta, tuttavia, non veniva accettata.

In data 11/11/2020 IFIS NPL INVESTING spa - a mezzo raccomandata a/r - comunicava al sig. Errami che - in pari data – INTESA SAN PAOLO SPA aveva ceduto alla medesima il credito nei Suoi confronti vantato, per un ammontare complessivo di € 44.961,52 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 e invitava il sig. Errami a provvedere al versamento del dovuto entro 20 giorni dal ricevimento della missiva di cui sopra, dichiarandosi disponibile alla valutazione di una modalità favorevole per il sig. Errami (cfr. doc. 14 Relaz. Gestore). Quest'ultimo, dunque, si attivava proponendo un piano di rientro che prevedeva la corresponsione di € 150,00 mensili, non avendo diverse possibilità economiche (cfr. doc. 44 Relaz. Gestore). La proposta non veniva accettata e in data 16/02/2022 veniva notificato al sig. Errami decreto ingiuntivo n. 178/2022 del 28/01/2022 - RG n. 146/2022 e pedissequo ricorso per ingiunzione con cui si ingiungeva al sig. Errami di pagare la somma di € 44.961,52 relativa al contratto di finanziamento n. 1929208, oltre agli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al pagamento effettivo, oltre spese di procedura, liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15% nonché accessori come per legge, oltre alle successive ed occorrente (cfr. doc. 13 Relaz. Gestore).

In data 22/03/2022 il sig. Errami – per il tramite dell'Avv. Melania Benetti – contattava il legale di IFIS NPL INVESTING spa - l'Avv. Piero Benassi - per dichiararsi disponibile alla formulazione di un nuovo piano di rientro volto a definire bonariamente ogni questione, considerate – peraltro - le precarie condizioni economiche in cui tuttora versa.

Tuttavia, controparte riferiva che la Banca Assistita non accettava piani di rientro, sia perché molto spesso i crediti in gestione provenivano da precedenti piani non rispettati, sia perché il loro controllo nel tempo è troppo oneroso. Riferiva come la stessa fosse eventualmente interessata a possibili definizioni a saldo e stralcio, che però dovevano essere più che onorevoli (avendo la Banca in questione acquistato e pagato il credito in esame).

L'unica possibilità per il sig. Errami – considerato l'ammontare complessivo del debito con IFIS NPL INVESTING spa pari ad € 45.597,85 (cfr. pag. 11 Relaz. Gestore) - era quella di avanzare un piano di rientro che tenesse in considerazione le effettive possibilità del sig. Errami, per garantire che lo stesso piano venisse puntualmente rispettato.

Oltre al debito appena descritto, dalle verifiche effettuate dall' OCC e riportate dettagliatamente nella Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore incaricato a cui si rimanda per ogni dettaglio, è emerso che il ricorrente ha:

- 1) un debito con Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo di € 52,24, relativo al mancato pagamento di un ticket Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;
- 2) alcuni debiti tributari con la Regione Veneto relativi alla tassa automobilistica regionale per un importo complessivo di € 1.682,30.

Nella domanda presentata dal sig. Errami, inoltre, Egli faceva presente di aver contratto ed ottenuto in data 23.06.2020 un finanziamento dalla società AGOS DUCATO SPA per un importo complessivo di € 5.672,70 (cfr. doc. 20 Relaz. Gestore) che prevedeva un esborso mensile di € 205,00 per n. 36 rate e di aver rimodulato la somma richiesta con il medesimo Ente finanziatore in data 17.02.2022 per un totale di € 12.582,95 e nuova rata mensile di € 350,00 per n. 48 rate (cfr. doc. 21 Relaz. Gestore). Il ricorso a questi finanziamenti si è reso necessario per saldare alcuni debiti che il ricorrente aveva contratto con conoscenti e amici per fronteggiare spese impreviste e alcuni lavori necessari per sistemare il veicolo di proprietà.

Dalle verifiche effettuate dal Gestore, risulta che il debito complessivo nei confronti di AGOS è di € 15.400,00.

A ciò, poi, si devono aggiungere il debito residuo nei confronti dell' OCC di € 751,39 e il debito nei confronti della scrivente per le prestazioni eseguite nell'ambito della presente procedura e ammontante a complessivi € 2.130,70 (comprensivo di oneri e accessori – cfr. doc. 48 Relaz. Gestore).

B) Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Requisiti soggettivi.

Il ricorrente non si trova in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura azionata ed, in particolare, il medesimo deve qualificarsi come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e), trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e non ha beneficiato, nei precedenti cinque anni, dell'istituto dell'esdebitazione. Ciò detto, si deve anche escludere che il ricorrente abbia beneficiato per due volte del citato beneficio di legge. Egli, inoltre, non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, siccome risulta anche dalle verifiche e interrogazioni effettuate dal Gestore incaricato.

Va sottolineato che nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, primario rilievo hanno assunto le difficoltà determinate da una irregolarità nel pagamento dello stipendio a partire dal 2013 e le necessità legate alla vita quotidiana, intese queste come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali e di quelli della Famiglia, tra cui il diritto alla casa, alla salute, all'educazione scolastica delle figlie minori e ad un'esistenza dignitosa.

Va, infine, ricordato, che in più occasioni – personalmente e per il tramite della scrivente – il sig. Errami ha tentato di proporre soluzioni volte a soddisfare i creditori tramite piani di rientro che sapeva di poter rispettare in base alle sue capacità economico-finanziarie. Tuttavia, le sue proposte sono sempre state rifiutate.

Da quanto sopra, dunque, si evince con chiarezza che il ricorrente ha dimostrato in tutti i modi la propria volontà di adempiere e si è trovato costretto a presentare ricorso all'Ill.mo Tribunale di Venezia per la richiesta di un "Piano del Consumatore" proprio per garantire la soddisfazione dei creditori.

Requisiti oggettivi.

Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 c. 1 lett. c) C.C.I.I. versando in uno stato di insolvenza così come delineato dall'art. 2 c.1 lett. b) C.C.I.I.

Invero, è chiaramente emerso dalle verifiche effettuate un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e la definitiva incapacità di adempiere agli impegni assunti. In particolare, dall'analisi dei redditi percepiti dal ricorrente, analiticamente svolta dal Gestore della Crisi nella sua Relazione Particolareggiata, si può apprendere che le spese per il sostentamento del ricorrente e della Famiglia sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce proprio quel *surplus* che si intende offrire per la realizzazione del presente piano.

C) Attività e Passività Ricorrente.

Situazione Debitoria.

La situazione debitoria attuale può essere così sintetizzata:

Creditore	Credito	Note
O.C.C.	Euro 751,39	Importo residuo preventivo O.C.C. – pre-deduzione
	Euro 729,56	Pre-deduzione. Vedi paragrafo n. 12
Avv. Melania Benetti	Euro 2.130,70	Pre-deduzione. Vedi paragrafo n. 12
Regione Veneto	Euro 1.682,30	Credito munito di privilegio generale
Agenzia delle Entrate Riscossione	Euro 52,64	Credito munito di privilegio generale
IFIS NPL Investing S.p.a.	Euro 45.597,85	Credito chirografario
Agos Ducato S.p.a.	Euro 15.400,00	Credito chirografario
TOTALE	Euro 66.344,44	

1) Le spese della procedura quantificate dal gestore della Crisi ammontano a complessivi € 1.974,00, oltre accessori di legge e IVA: € 500,30 sono stati versati dal ricorrente a titolo di primo acconto; € 1.252,31 sono da versare al momento del deposito ricorso con allegata relazione del Gestore; il terzo acconto – pari ad € 751,38 – va posto in pre-deduzione nel piano che il debitore intende proporre.

2) Le spese per l'advisor legale ammontano a complessivi € 2.130,70 comprensivi di accessori. Per non pesare sulla difficile situazione economica del ricorrente, la scrivente ha ritenuto opportuno non chiedere alcun acconto al medesimo e di porre in pre-deduzione l'intero importo. L'attività svolta dalla scrivente si è sostanziata nella redazione del presente ricorso e nello svolgimento delle varie attività propedeutiche (analisi, verifiche, reperimento, documentazione, presentazione istanza OCC, incontri vari).

3) Il debito con Regione Veneto è relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale negli anni 2018 (€ 393,91), 2019 (€ 393,91), 2020 (€ 300,30), 2021 (€ 298,15) e 2022 (€ 296,30) e, siccome osservato dalla stessa Regione Veneto in risposta alla missiva inviata dal Gestore della Crisi, i crediti regionali risultano assistiti da privilegio *ex art. 2752 c.c.*

4) Il debito con Agenzia delle Entrate – Riscossione non era stato indicato nell'istanza dal sig. Errami. Tuttavia, come correttamente osservato dal Gestore delle Crisi – considerata l'esiguità del debito stesso – non è da ritenere che la sua omissione sia dovuta al tentativo di omettere esposizioni debitorie in frode ad altri creditori. Semplicemente trattasi di un ticket ospedaliero che il ricorrente ha dimenticato di pagare.

5) Il debito con IFIS NPL INVESTING spa è già stato ampiamente descritto e trattato sub paragrafo A) del presente ricorso. Si precisa che l'importo capitale di € 44.961,52 è quello indicato nel decreto ingiuntivo n. 178/2022 emesso dal tribunale di Venezia in data 24/01/2022. Successivamente, con missiva datata 10/06/2022 IFIS NPL INVESTING spa intimava il pagamento di un ulteriore importo di € 636,33 derivante da una nuova operazione di cessione di crediti in blocco.

Conseguentemente, l'importo capitale vantato dalla società IFIS NPL INVESTING spa ammonta ad € 45.597,85 (cfr. doc. 19 Relaz. Gestore).

6) Il debito verso la società AGOS DUCATO spa ammonta a complessivi € 15.400,00, siccome segnalato dalla società creditrice stessa in risposta alla missiva inviata dal Gestore della Crisi in data 3/10/2022 (cfr. doc. 25 Relaz. Gestore).

Situazione Attivo

Il sig. Errami non è mai stato titolare di beni immobili e risulta titolare di un bene mobile registrato che corrisponde all'autovettura in uso dal debitore.

L'autoveicolo in questione risulta essere stato acquistato dal ricorrente in data 29/03/2017 per un importo di € 2.200,00 e il ricorrente se ne serve per recarsi a lavoro.

Quanto appena riportato risulta confermato dalle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi presso il catasto, la Camera di Commercio di Venezia ed il PRA (vedasi Relaz. Gestore pagg. 12 e ss).

Dalle analisi, inoltre, degli ultimi cinque anni degli estratti conti prodotti dal sig. Errami risulta che il ricorrente non ha posto in essere atti di straordinaria amministrazione e, dunque, non si è spogliato di risorse finanziarie in danno ai vari creditori. Le movimentazioni contabili risultano, quindi, perfettamente compatibili con le dichiarate esigenze di soddisfare i bisogni primari del ricorrente e della Famiglia.

Quanto all'analisi reddituale, il ricorrente risulta lavorare come dipendente a tempo indeterminato presso Bettio Flyscreens srl e percepisce uno stipendio medio di € 2.000,00 ca mensili, mentre la moglie è iscritta alle liste di collocamento (cfr. doc. 38 Relaz. Gestore) e in cerca di un'occupazione compatibile con le esigenze di gestione delle figlie minori.

Invero, fanno parte del nucleo familiare anche Aya e Assil, rispettivamente nate nel 2013 e nel 2016.

L'unica entrata mensile è, dunque, costituita dallo stipendio del sig. Errami che può essere verificato dalle buste paga prodotte, nonché dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (cfr. docc. 34-35-36 Relaz. Gestore), da cui emerge per il 2019 un reddito annuo pari ad € 24.538,00, per il 2020 un reddito annuo pari ad € 24.592,00 ed, infine, per il 2021 un reddito annuo complessivo pari ad € 23.389,00.

Le spese necessarie a fronteggiare le esigenze di vita quotidiane del sig. Errami e della sua Famiglia, possono così sintetizzarsi:

Tipologia Spesa	Importo Mensile
1) Vitto	€ 300,00
2) Canone Locazione (cfr. doc. 40 Relaz. Gestore)	€ 490,00
3) Spese Mediche	€ 50,00
4) Spese scolastiche (cfr. doc. 41 Relaz. Gestore)	€ 150,00
5) Spese carburante	€ 100,00
6) Spese vestiario	€ 50,00
7) Utenza gas	€ 100,00
8) Utenza luce	€ 60,00
9) Utenza acqua	€ 20,00

10) Utenza telefonia	€ 40,00
11) Spese trasporto pubblico (cfr. doc. 41 Relaz. Gestore)	€ 40,00
12) Spese polizze	€ 100,00
13) Spese Condominiali	€ 130,00

Totale **€ 1.630,00**

Come si può facilmente notare, le entrate del ricorrente riescono a soddisfare le spese necessarie al fabbisogno quotidiano con un piccolo margine che, come si vedrà in seguito, verrà offerto per la realizzazione del piano del consumatore.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione Particolareggiata, il ricorrente avanza la seguente proposta del

Piano del Consumatore - Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII

L'odierno ricorrente ha avanzato la proposta di soddisfare parzialmente i propri creditori attraverso un piano rateale che tenga conto del reddito percepito e delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.

Egli non dispone di beni prontamente e astrattamente liquidabili come si è avuto già modo di rappresentare, essendo proprietario solamente dell'autovettura che utilizza per recarsi a lavoro e che – se fosse contemplata in una liquidazione – non garantirebbe al ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa e, di conseguenza, neppure il reddito che attualmente percepisce.

Come anticipato nel paragrafo che precede, il ricorrente necessita di € 1.650,00 ca per il sostentamento della propria Famiglia, a fronte di un reddito netto mensile percepito di € 2.000,00.

Ne deriva che Egli è disponibile ad offrire ai creditori l'importo mensile di € 350,00 per anni n. 5, salva possibilità di rimodulare detto piano nel corso della sua esecuzione qualora la moglie del ricorrente iniziasse un percorso lavorativo idoneo a garantire uno stabile aumento del reddito familiare.

Dalle analisi condotte dal Gestore della Crisi, l'importo in questione risulta idoneo a soddisfare le spese necessarie per il mantenimento del ricorrente e della propria Famiglia e, al contempo, a rispettare i limiti di pignorabilità del quinto dello stipendio (cfr. Relaz. Gestore pag. 15).

L'attivo che si andrà a realizzare ammonta, dunque, ad € 21.000,00 e sarà così distribuito:

Creditore	Importo versato
O.C.C.	euro 1.481,09
Avv. Melania Benetti	euro 2.130,70
Regione Veneto	euro 1.682,30
Agenzia delle Entrate Riscossione	euro 52,64
IFIS NPL Investing S.p.a.	euro 11.700,40 – pari al 25,66% del credito vantato dalla creditrice
Agos Ducato S.p.a.	euro 3.951,64 – pari al 25,66% del credito vantato dalla creditrice

Come evidenziato dal Gestore delle Crisi nel suo elaborato a pag. 15, detta proposta appare congrua in ordine ai criteri dettati dal Legislatore con la L. 3/2012 e con il nuovo C.C.I.I.

In questo modo i creditori privilegiati e coloro che godono di un credito in pre-deduzione verranno integralmente soddisfatti e gli unici crediti soddisfatti parzialmente risulterebbero quelli riferibili ai creditori chirografari.

La proposta, in ossequio a quanto previsto dal nuovo art. 67 C.C.I.I., prevede, dunque, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Il piano, si suddividerebbe in due fasi distinte:

- la prima prevede il riparto parziale dell'attivo dopo n. 2 anni dall'omologazione del presente piano. L'attivo realizzato ammonterebbe ad € 8.400,00 e, di conseguenza, i crediti muniti di privilegio e posti in pre-deduzione risulterebbero interamente soddisfatti;
- la seconda prevede la definitiva chiusura della procedura azionata al termine dei cinque anni, con la distribuzione *pro quota* ai creditori chirografari.

Vale la pena porre in evidenza come il piano elaborato risulti anche più conveniente rispetto all'alternativa alla composizione della crisi a mezzo di un piano del consumatore rappresentata dalla liquidazione controllata del sovraindebitato.

Dalle osservazioni svolte sul punto dal Gestore delle Crisi incaricato emerge che l'attivo astrattamente ricavabile dalla procedura di liquidazione applicata alla fattispecie in esame risulta inferiore rispetto a quanto ricavabile con la proposta del piano formulata (€ 12.600,00 vs € 21.000,00).

In tal guisa, verrebbero soddisfatti integralmente i crediti privilegiati e in pre-deduzione a discapito dei creditori chirografari che, di contro, verrebbero soddisfatti per una quota pari all'

11,89% (al posto del 25,66%) del proprio credito, rendendo certamente evidente la maggiore convenienza del piano proposto dal ricorrente rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Di seguito, un prospetto dell'attivo che si potrebbe generare nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata elaborato dal Gestore incaricato a pag. 16 della Relazione Particolareggiata:

Creditore	Importo versato
O.C.C.	euro 1.481,09
Avv. Melania Benetti	euro 2.130,70
Regione Veneto	euro 1.682,30
Agenzia delle Entrate Riscossione	euro 52,64
IFIS NPL Investing S.p.a.	euro 5.421,58 – pari al 11,89% del credito vantato dalla creditrice
Agos Ducato S.p.a.	euro 1.831,06 – pari al 11,89% del credito vantato dalla creditrice

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata,

Chiede

- **in via preliminare:** che il Tribunale adito voglia dichiarare la Proposta e il Piano ammissibili e, per l'effetto, disporre con decreto che:

- 1) la Domanda e la Relazione dell'O.C.C. siano pubblicati su apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C.;
- 2) la comunicazione dell'O.C.C. avvisi i creditori che dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui eseguire le successive comunicazioni che, in difetto, saranno eseguite mediante deposito in Cancelleria;
- 3) i creditori nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'O.C.C. potranno presentare le loro osservazioni;
- 4) vengano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano;
- 5) vengano vietate le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore/consumatore nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del medesimo sino alla conclusione del procedimento;

6) sia sospesa la cessione del quinto dello stipendio in favore della società AGOS DUCATO SPA;

7) sia vietato il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del debitore se non preventivamente autorizzati;

8) entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al c. 3 dell'art. 70 C.C.I.I. l'O.C.C. riferisca al Giudice e proponga le eventuali modifiche al Piano.

- **nel merito:** chiede l'accoglimento della Domanda e, per l'effetto, l'omologa del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ai sensi dell'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

Con riserva di ulteriormente produrre ovvero integrare la documentazione prodotta ove necessario, si allega:

1) Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi incaricato dall'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia e documentazione allegata;

2) Ricevuta CU.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m., in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato è di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza.

Venezia, lì 01/12/2022.

Avv. Melania Benetti

